Codice A1508A

D.D. 4 novembre 2016, n. 772

Fondazione Casa di Riposo "Domus Tua - ONLUS" con sede in Tollegno (BI). Estinzione.

La Fondazione Casa di Riposo "Domus Tua – ONLUS" con sede in Tollegno, già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, a norma delle LL.RR. nn. 10 e 11 del 19/03/1991, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato con D.G.R. n. 55-29431 adottata in data 08/11/1993; si fa presente che lo statuto vigente è stato successivamente approvato con D.G.R. n. 50-26683 assunta il 15/02/1999.

L'Istituto, ai sensi dell'art. 2 dello statuto vigente, ha lo scopo di "provvedere all'assistenza sociale e socio sanitaria delle persone anziane, in special modo se povere, utilizzando i ricavi di gestione e le rendite patrimoniali non destinate all'incremento del patrimonio nonché, entro il limite dei posti disponibili, anche di persone inabili, non aventi titolo al ricovero gratuito, purchè paghino una retta mensile fissata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione...".

Il Presidente della Fondazione, in esecuzione del provvedimento sottoindicato, in data 01/03/2016 presentava istanza di estinzione.

Infatti il Consiglio di Amministrazione, regolarmente costituitosi il 29/12/2015, ha deliberato l'estinzione dell'Ente stesso, come risulta dal verbale redatto il giorno medesimo, Repertorio n. 155561, Raccolta n. 47700, registrato in Biella in data 07/01/2016 al n. 54, serie 1 T, rogito Notaio Paolo Bilotti, iscritto al Collegio Notarile di Biella.

Nel suddetto verbale il Consiglio ha indicato e designato, subordinatamente a quanto verrà pronunciato dall'Autorità competente, quale soggetto idoneo a compiere la liquidazione dell'Ente, il rag. Simone Mainardi, nato a Tollegno in data 07/12/1962, residente in Tollegno, Via XX Settembre n. 32/a, con Studio commercialisti associati sito in Biella, Via C. Colombo n. 4.

La richiesta di estinzione è motivata dal fatto che l'Ente non è più in grado di perseguire autonomamente la propria attività istituzionale, soprattutto in relazione all'attuale deficitaria situazione economica e finanziaria della Fondazione, evidenziata nelle ultime relazioni dei Revisori dei Conti.

Si fa presente che, con ns.nota in data 09/05/2016, sono state richieste maggiori informazioni alla Fondazione in merito alla situazione debitoria e alla possibilità di eventuali azioni di riequilibrio finanziario cui la stessa, con nota del 23/05/2016, successivamente integrata con nota del 10/10/2016, ha fornito i chiarimenti richiesti.

Si dà atto che l'art. 17 del vigente statuto, prevede che, in caso di estinzione dell'Istituto, il patrimonio "dovrà essere devoluto ad altra ONLUS o a fini di pubblica utilità (scegliendo preferibilmente in questo caso di destinarlo all'Opera di Beneficenza, Istruzione ed Educazione Tamaroglio, da cui l'Ente ha tratto origine)...".

Il patrimonio immobiliare dell'estinguenda Fondazione, quale risulta dalla documentazione prodotta, è costituito dai beni sottoindicati.

NCT del Comune di Tollegno:

- foglio 6, mappale 532, ente urbano;
- foglio 6, mappale 820, ente urbano.

NCEU del Comune di Tollegno:

- foglio 502, mappale 14, sub. 5, Via Garibaldi, p.S1-T-1-2-3, cat. B01, cl. U, cons. 3780, sup. 1472, rendita 1.835,08.

La porzione di immobile di cui al foglio 6, mappale 820, è parte dell'ampliamento e sopraelevazione dell'edificio ottocentesco sede della Fondazione, mentre il foglio 6, mappale 532, costituisce un organismo edilizio a se stante donato dalla Parrocchia all'Ente. L'immobile nel suo complesso è costituito da due corpi di fabbrica prospettanti il cortile comune e comunicanti tra loro al secondo livello; costituiti da quattro piani fuori terra con sottotetto e ampio terrazzo, hanno accessi distinti dal cortile comune a cui si accede da Via Garibaldi.

Il valore di stima del suddetto complesso immobiliare, quale risulta dalla relazione estimativa redatta in data19/11/2014 dal Dott. Giorgio Della Barile, ammonta a € 241.000,00.

Per i motivi esposti, considerato che la Fondazione non è più in grado di assicurare una presenza autonoma in campo assistenziale, si ritiene che la proposta di estinzione possa essere accolta.

Si ritengono realizzate, nel caso, le condizioni previste dagli artt. 27 e 31 del Codice Civile per l'ipotesi di estinzione delle persone giuridiche, ricorrendo per l'Istituto l'impossibilità di raggiungere i propri scopi.

Ciò stante;

visti gli atti;

visti gli artt. 27 e 31 del Codice Civile;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

viste le Leggi regionali nn. 10 e 11 del 19/03/1991;

vista la D.G.R. n. 55-29431 del 08/11/1993 con cui l'Ente ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

vista la D.G.R. n. 50-26683 del 15/02/1999 con cui è stato approvato la statuto della Fondazione attualmente vigente;

visto il D.P.R. n. 361 del 10/02/2000;

visto il D.lgs. n. 207/2001;

vista la D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;

vista la Legge regionale n. 1 in data 08/01/2004;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

## IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs.vo n. 165 del 30/03/2001;

visto l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;

in conformità con i criteri e le procedure disposti in materia dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 avente per oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

## determina

- di accertare l'esistenza delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'art. 27 del codice civile in quanto, come indicato in premessa, la Fondazione non è più in grado autonomamente di perseguire lo scopo prefissato nell'atto costitutivo.
- di dichiarare l'estinzione della Fondazione Casa di Riposo "Domus Tua ONLUS" con sede in Tollegno e la devoluzione, ad avvenuta liquidazione, del patrimonio residuo secondo le previsioni statutarie di cui all'art. 17, o comunque, con destinazione socio assistenziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRETTORE REGIONALE Dott. Gianfranco BORDONE